



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Anna Fasan	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei confronti
di **VLADISLAV ILYUSHKOV** (LYSVDS82B27Z154J), su domanda
dello stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. ENRICA
SPANGARO;

visti il ricorso e l'allegata documentazione;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione
del procedimento;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi del
combinato disposto degli artt. 27, c. 2 e 3, e 28 CCII, ,
tenuto conto che, ancorchè il ricorrente, cittadino
italiano, sia attualmente residente in Svizzera, il suo
trasferimento all'Estero dall'ultima residenza in Italia
(nel comune di Tricesimo che ricade nel circondario del
Tribunale di Udine) è avvenuto nell'anno antecedente il
deposito del ricorso, sicchè siffatto trasferimento è
irrilevante con conseguente radicamento della competenza
territoriale presso l'adito Tribunale;



ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € 403.511,79, il patrimonio prontamente liquidabile è esclusivamente costituito, non essendo il debitore proprietario di beni immobili o mobili registrati, dalle giacenze bancarie per poco più di Euro 12.000,00 e dalla porzione dei redditi da lavoro dipendente (il reddito mensile netto ammonta ad Euro € 7.373,13 netti mensili) del debitore che eccederà rispetto a quanto sarà escluso dalla liquidazione in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII per il suo mantenimento e della propria famiglia; rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese *I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia)*, Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C), nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che la richiesta del debitore di fissare "i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte" non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III; ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che



dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **VLADISLAV ILYUSHKOV** (C.F: LYSVDS82B27Z154J);
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C);
- d) ordina al debitore il deposito, ove non già effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 29/05/2025 .

IL PRESIDENTE

Anna Fasan

IL GIUDICE ESTENSORE

Gianmarco Calienno

